

Codice XST020

D.D. 21 marzo 2019, n. 278

Fondazione “Residenza per Anziani Don Luigi Garneri”, con sede nel Comune di Carrù (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, co. 3 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ospedale Civico di Carrù (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Carrù (CN), trae le sue origini dalla disposizione testamentaria del sacerdote Luigi Garneri e che, stante l'affidamento, in base alle leggi succedutesi nel tempo e allo statuto vigente approvato con R.D. del 22/04/1906, dell'amministrazione della stessa all'allora Congregazione di Carità, si configura come IPAB già amministrata dai disciolti E.C.A;
- l'IPAB, a norma dell'art. 1 dello statuto organico vigente, approvato con il sopra indicato R.D. del 22/04/1906, ha per scopo principale “(...) *il ricovero e la cura degli infermi poveri d'ambo i sessi del Comune di Carrù.*”;
- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione n. 13 del 10/01/2019 del Collegio Commissariale, normato ai sensi dell'art. 57 della L.R. 1/2004, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 17/01/2019 (prot. 02459/XST020 di pari data), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto, del cambio di denominazione da IPAB “Ospedale Civico di Carrù” a fondazione “Residenza per Anziani Don Luigi Garneri” e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.970.368,76, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;
- successivamente il Presidente dell'IPAB, a parziale modifica ed integrazione della sopracitata istanza, ha trasmesso la nota n. 219 del 25/01/2019 (prot. 15504/XST020 del 14/03/2019) con la

quale ha chiesto di sostituire il prospetto “Inventario dei beni di proprietà dell’IPAB Ospedale Civile di Carrù” allegato all’istanza di riordino - in quanto lo stesso, per mero errore materiale, era privo dell’indicazione del valore catastale rivalutato ai fini IMU - con un nuovo prospetto che, senza apportare alcuna modifica sostanziale al precedente, forniva l’indicazione del suddetto valore;

- l’IPAB, ravvisandosi la fattispecie di cui all’art. 4, comma 3 della L.R. n. 12/2017, ha informato, ai sensi dell’art. 8, comma 6, il Comune di Carrù nel quale ha la propria sede legale, in merito alla propria trasformazione in Fondazione, come da nota prot. 161 del 16/01/2019, allegata alla suddetta istanza;

- l’istanza, nella formulazione di cui ai protocolli prot. 02459/XST020 del 17/01/2019 e prot. 15504/XST020 del 14/03/2019, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l’IPAB svolge la propria attività di assistenza socio-sanitaria-assistenziale per gli anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e totalmente non autosufficienti in conformità alle normative vigenti e dispone di 90 posti letto tutti autorizzati al funzionamento da parte degli uffici competenti dell’ASL CN1, come da relazione di attività agli atti.

Vista la nota di questo Settore, n. 15139/XST020 del 12/03/2019, con la quale il Comune di Carrù è stato consultato in merito all’istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Vista la nota n. 2777 del 18/03/2019 del Comune di Carrù, acquisita al prot. 16179/XST020 del 19/03/2019, con la quale il Comune da atto di essere a conoscenza del processo di riordino avviato dall’IPAB e di non rilevare, al riguardo, elementi ostativi allo stesso.

Dato atto che l’IPAB ha allegato all’istanza di riordino l’inventario dei beni immobili e mobili, di cui alla nota integrativa prot. 219 del 25/01/2019, (prot. 15504/XST020 del 14/03/2019).

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

- visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di approvare il cambio di denominazione da IPAB "Ospedale Civico di Carrù" a fondazione "Residenza per Anziani Don Luigi Garneri";
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Residenza per Anziani Don Luigi Garneri", con sede nel Comune di Carrù (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 20 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente del Collegio Commissariale è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile di Struttura Temporanea XST020
Dott. ssa Maria Maddalena Mondino

funzionario estensore:
Eleonora Doro